



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



**Associazione
Consumatori Piemonte**

ACCORDO TINTOLAVANDERIE

Le Associazioni firmatarie, constatata la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto tra tintolavanderie e consumatori, con particolare riferimento alla data di consegna e ritiro, alla relativa documentazione e all'accertamento dello stato del capo al momento della consegna e del ritiro.

CONVENGONO

di approvare quanto segue:

ART. 1 - La tintolavanderia è tenuta a rilasciare, al momento del ritiro per la prestazione la ricevuta datata con la descrizione sommaria dei capi e l'indicazione del termine di consegna.

ART. 2 - La tintolavanderia è tenuta ad esporre i prezzi praticati nell'esercizio. Il prezzi esposti sono quelli delle lavorazioni standard, per lavorazioni particolari il prezzo sarà stabilito di volta in volta.

ART. 3 - La tintolavanderia è tenuta, come da normativa vigente, ad osservare l'indicazione dell'etichetta obbligatoria di composizione e di manutenzione. Se le indicazioni sono assenti o in contrasto con l'esperienza e le regole tecniche del pulitintore, ciò deve

essere fatto presente al cliente, spiegando gli eventuali rischi che lo stesso cliente dovrà assumersi. (Allegato A)

ART. 4 - La tintolavanderia non risponde di eventuali danni provocati da vizi di confezione, né del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole, dei bottoni e fibbie, della gomma per articoli gommati e simili.

ART. 5 - La tintolavanderia al momento della consegna dei capi da parte dei clienti o comunque in un qualsiasi momento prima della lavorazione, può rifiutarsi di effettuare il lavoro, qualora riscontri l'impossibilità di eseguirlo accuratamente.

ART. 6 - Nelle ordinazioni di tintura di un capo, l'impresa è tenuta ad informare il cliente sulle possibili varianti legate all'aspetto visivo, tattile e strutturale che questo può subire col trattamento. Non solamente la composizione ma anche il vissuto del capo, determina il risultato della tintura.

ART. 7 - La tintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna con una tolleranza di 10 giorni lavorativi, rispetto al tempo di consegna di cui all'art.1, che diventano 30 nel caso di: arredo casa, pellicce, capi in pelle e capi particolari che richiedono specifiche lavorazioni. Oltre tale periodo il cliente ha diritto a una riduzione del prezzo pari al 20%.

ART. 8 - La tintolavanderia si assume tutte le responsabilità nel caso di consegna dei capi a persone non munite della ricevuta di cui all'art.1. La tintolavanderia non si assume alcuna responsabilità per la consegna degli indumenti a persona che si presenti munita della ricevuta di cui all'art.1, salvo che il committente comunichi tempestivamente il furto o lo smarrimento della ricevuta stessa.

ART. 9 - Il cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di 60 giorni da quello indicato per la riconsegna. La tintolavanderia ha facoltà di applicare, sul prezzo convenuto, una maggiorazione del 10% (a titolo di custodia), calcolata per ogni mese o frazione di mese dopo il termine di scadenza di cui all'art. 7.

ART. 10 - La tintolavanderia è responsabile dei capi ricevuti in lavorazione e non ritirati, per il periodo di 60 giorni dalla data prevista di riconsegna. Sono esclusi i casi di capi dati in custodia, che devono essere specificati nella ricevuta di cui all'art.1.

ART. 11 - Se il capo non è reperibile alla riconsegna, esso non si considera smarrito prima del 90° giorno previsto per la consegna.

ART. 12 - La tintolavanderia deve permettere al cliente di verificare l'integrità e la qualità dei capi che ritira, al momento della consegna. Gli eventuali reclami sulle prestazioni eseguite dalla tintolavanderia dovranno essere presentati all'atto del ritiro dei capi medesimi e comunque non oltre l'orario di chiusura del laboratorio nel giorno lavorativo successivo.

Qualora il cliente si rifiutasse di ritirare uno o più capi, gli si chiederà la sottoscrizione di un modulo di contestazione (Allegato B). Il cliente avrà, in ogni caso, 8 giorni dal ritiro del capo o dalla sottoscrizione del modulo di contestazione per formalizzare il reclamo e fornire le informazioni di supporto alla sua richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata A/R (o altra modalità idonea riconosciuta dalla legge).

Sono fatti comunque salvi i diritti del cliente per il caso di vizi occulti.

ART. 13 - La tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita od il deterioramento totale o parziale dei capi, attribuibile a sua colpa o negligenza. Tale risarcimento sarà commisurato al valore commerciale del capo, tenuto conto dell'anzianità e del grado di usura dello stesso. L'allegata tabella costituisce un riferimento indicativo per stabilire il deprezzamento del capo, ferma restando la valutazione diretta per capi particolari. All'occorrenza, la dimostrazione del prezzo d'acquisto, consentirà di meglio definire il deprezzamento dello stesso. (Allegata tabella di deprezzamento).

ART. 14 - In caso di controversia con il cliente, la tintolavanderia, se non si raggiunge un accordo bonario con l'eventuale assistenza delle Associazioni dei consumatori e degli imprenditori firmatarie del presente accordo, si impegna a

ricorrere all'Organismo di Mediazione delle Camere di commercio piemontesi, ADR Piemonte.